

CONSORZIO A.S.I. RAGUSA IN LIQUIDAZIONE

ai sensi dell'art. 19 della L.R. 12/01/2012 n. 8, così come modificato dall'art. 19 della L.R. 17/05/2016 n. 8

Prot. N. 29 del 13/01/2025

DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE

N. 4 del 13/01/2025

OGGETTO: Conferimento incarico di attività di supporto, affiancamento, e assistenza alle attività organizzative-gestionali al personale assegnato, al geom. Salonia Sergio, già tecnico dell'Irsap collocato in quiescenza.

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE

VISTI:

- La L.R. n. 8 del 12 gennaio 2012 con la quale sono stati soppressi e posti in liquidazione i Consorzi ASI della Sicilia;
- L'art. 10 della L.R. n. 10 del 10 luglio 2018 ed in particolare l'art. 10 di modifica l'art.19 della L.R. 8/2012 sulle nomine dei commissari liquidatori degli ex Consorzi ASI della Sicilia;
- la L.R. 22 febbraio 2019 n. 1 ed in particolare l'art. 32 che modifica l'art. 19 della L.R. 8/2012 e s.m.i;
- il D.A. n. 4/2024 GAB del 05/03/2024 con il quale è stato nominato il Dr. Salvatore Nicotra quale Commissario Liquidatore dei Consorzi ASI in liquidazione di Ragusa, Enna e del calatino di Caltagirone cui compete, oltre alle attività di liquidazione e gestionali dell'Ente, anche la legale rappresentanza dello stesso;

PREMESSO CHE:

- il Geom. Sergio Salonia, già dipendente del Consorzio ASI di Ragusa transitato ope legis presso l'IRSAP, è collocato in quiescenza, con decorrenza dal 01/01/2022, avendo lo stesso maturato il servizio utile a fine pensionistici secondo la normativa vigente in materia;
- dal curriculum acquisito dal Geom. Sergio Salonia si rilevano le funzioni svolte all'interno dell'ASI e successivamente dell'IRSAP;

Piazzale Cesare Zipelli
Zona Industriale snc - c.da Mugno
97100 - Ragusa
P. IVA 00119380889
Codice IPA: UF53BO

Tel. 0932-667124 – 667105
Fax. 0932-667285
Mail: asiragusa.liquidazione@gmail.com
PEC: consorzioasiragusa.inliquidazione@pec.it

REGIONE
SICILIANA



CONSORZIO A.S.I. RAGUSA IN LIQUIDAZIONE

ai sensi dell'art. 19 della L.r. 12/01/2012 n. 8, così come modificato dall'art. 19 della L.R. 17/05/2016 n. 8

- la professionalità acquisita dal Geom. Sergio Salonia continua a essere utile e indispensabile al fine di assicurare la continuità dei servizi erogati e gestiti da questo Ente;
- il legislatore è intervenuto sulla materia relativa all'affidamento di incarichi a lavoratori collocati in quiescenza;

VISTI, in particolare:

- l'art. 6 del D.L. 90/2014 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014) che ha modificato la disciplina già posta dall'art. 5, comma 9, del D.L. 95/2012 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135/2012) il quale sancisce il divieto di conferimento di incarichi di studio e di consulenza, dirigenziali o direttivi, ai suddetti lavoratori;
- la circolare del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 6/2014, avente ad oggetto "Interpretazione e applicazione dell'art. 5, comma 9, del decreto legge n. 95/2012, come modificato dall'art. 6 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90" che ha chiarito che "la disciplina in esame pone puntuali norme di divieto, per le quali vale il criterio di stretta interpretazione ed è esclusa l'interpretazione estensiva o analogica (come chiarito dalla Corte dei conti, Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato, deliberazione n. 23/2014/Prev del 10 settembre 2014). Gli incarichi vietati, dunque, sono solo quelli espressamente contemplati: incarichi di studio e di consulenza, incarichi dirigenziali o direttivi, cariche di governo nelle amministrazioni e negli enti e società controllati...";

CONSIDERATO che

- la disposizione sopra citata serve a consentire alle amministrazioni di avvalersi temporaneamente senza rinunciare agli obiettivi di ricambio e ringiovanimento ai vertici, di personale in quiescenza e, in particolare, dei dipendenti che vi siano stati collocati, per assicurare il le competenze, le esperienze e la continuità nella direzione degli uffici;
- alcune recenti decisioni della giurisprudenza contabile hanno circoscritto il divieto agli incarichi di studio e di consulenza ritenendoli esclusi per "attività di mera condivisione" quali la "formazione operativa e il primo affiancamento del personale neo assunto" (SRC Liguria n. 66/2023) o le



CONSORZIO A.S.I. RAGUSA IN LIQUIDAZIONE

ai sensi dell'art. 19 della L.r. 12/01/2012 n. 8, così come modificato dall'art. 19 della L.R. 17/05/2016 n. 8

“attività di mera assistenza” (SRC Basilicata, n. 38/2018; SRC Lombardia, n. 126/2022; SRC Lazio n. 88/2023 e n. 80/2024; SRC Liguria n. 133/2023);

- il personale in distacco assegnato dall'IRSAP al Consorzio ASI di Ragusa in liquidazione necessita dell'assistenza di una risorsa in possesso dei requisiti di anzianità ed efficienza amministrativa che si riconoscono in capo al Geom. Sergio Salonia;
- il Geom. Sergio Salonia, tenuto conto dell'impulso e dell'efficienza amministrativa che la gestione commissariale intende imprimere all'attività del Consorzio, può svolgere un incarico che comporti l'effettuazione di attività di mera assistenza in relazione allo svolgimento delle attività organizzative-gestionali al personale in servizio, assegnato da IRSAP, circoscritta nel tempo e per una durata massima di anni due;
- i risultati attesi dal Commissario in termini di accelerazione delle procedure di dismissione del patrimonio immobiliare dell'Ente richiedono la formazione del personale assegnato dall'IRSAP e che tale compito può essere svolto con efficienza dal Geom. Sergio Salonia;
- al già menzionato personale, destinatario della già menzionata formazione, sono state assegnate ore di straordinario rispetto a quelle ordinarie (insufficienti), individuate dall'IRSAP che possono essere dedicate, anche, alla necessaria formazione;

RILEVATO che

- il Geom. Sergio Salonia ha manifestato la propria disponibilità a svolgere un incarico retribuito, per un periodo non superiore a due anni, dichiarando l'insussistenza di conflitti d'interesse allo svolgimento dello stesso;

RICHIAMATE

- la determina commissariale n. 71 del 03/10/2024 con la quale è stato conferito all'Avv. Mario Di Mulo l'incarico per il conseguimento del parere legale relativo alla possibilità di conferire incarichi al personale in quiescenza da pubblica amministrazione;
- la determina n. 99 del 11/12/2024 con la quale il medesimo parere è stato richiesto anche al Prof. Avv. Giuseppe Berretta;

Piazzale Cesare Zipelli
Zona Industriale snc - c.da Mugno
97100 - Ragusa
P. IVA 00119380889
Codice IPA: UF53BO

Tel. 0932-667124 – 667105
Fax. 0932-667285
Mail: asiragusa.liquidazione@gmail.com
PEC: consorzioasiragusa.inliquidazione@pec.it

REGIONE
SICILIANA



CONSORZIO A.S.I. RAGUSA IN LIQUIDAZIONE

ai sensi dell'art. 19 della L.r. 12/01/2012 n. 8, così come modificato dall'art. 19 della L.R. 17/05/2016 n. 8

- il parere, che si allega, rilasciato dall'Avv. Mario Di Mulo acquisito con pec del 02/12/2024;
- il parere, che si allega, rilasciato dal Prof. Avv. Giuseppe Berretta acquisito con pec del 19/12/2024;
- che entrambi i pareri, come espressi dai professionisti incaricati, concludono sulla possibilità di poter conferire incarichi a soggetti in quiescenza delle pubbliche amministrazioni che comportino l'attività organizzativa-gestionale che, nel caso specifico, riguarda il personale assegnato dall'IRSAP ed in servizio presso il Consorzio ASI in liquidazione;

RITENUTO DI:

- procedere al conferimento dell'incarico in argomento al Geom. Sergio Salonia, già dipendente del Consorzio ASI di Ragusa transitato *ope legis* presso l'IRSAP, in quiescenza dal 01/01/2022, che presenta le caratteristiche professionali idonee per l'espletamento dell'incarico di organizzazione, gestione e formazione del personale IRSAP assegnato al Consorzio ASI in liquidazione;
- conferire l'incarico per la durata di anni uno prorogabile con determina commissariale;
- dare atto che l'importo necessario per il conferimento dell'incarico in argomento trova copertura finanziaria nel bilancio di liquidazione nel Consorzio ASI di Ragusa;
- dare atto la propria competenza alla adozione del presente atto in forza del suscitato D.A. n. 4/2024 Gab. del 05/03/2024

DETERMINA

1. le premesse si intendono qui riportate;
2. di prendere atto dei pareri legali rassegnati dai legali esperti nel settore Prof. Avv. Giuseppe Beretta e Avv. Mario Di Mulo;
3. di prendere atto del curriculum-vitae, che si allega, del Geom. Sergio Salonia dal quale si rileva il profilo professionale utile con gli scopi oggetto della presente determina;

Piazzale Cesare Zipelli
Zona Industriale snc - c.da Mugno
97100 - Ragusa
P. IVA 00119380889
Codice IPA: UF53BO

Tel. 0932-667124 – 667105
Fax. 0932-667285
Mail: asiragusa.liquidazione@gmail.com
PEC: consorzioasiragusa.inliquidazione@pec.it

REGIONE
SICILIANA



CONSORZIO A.S.I. RAGUSA IN LIQUIDAZIONE

ai sensi dell'art. 19 della L.r. 12/01/2012 n. 8, così come modificato dall'art. 19 della L.R. 17/05/2016 n. 8

4. di conferire al Geom. Sergio Salonia C.F. SLNSRG58T09H163V l'incarico per lo svolgimento delle attività di cui alla parte motiva della presente determina;
5. di fissare in euro 12.000,00 annue al lordo delle ritenute erariali e previdenziali il compenso da corrispondere al Geom. Sergio Salonia con cadenza mensile;
6. di conferire l'incarico di cui al precedente punto 4) per il periodo di un anno decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto di cui al successivo punto 8);
7. riservarsi alla scadenza contrattuale, laddove permangono le esigenze di cui alle premesse, di rinnovare per eguale periodo l'incarico conferito con la presente determina alle medesime condizioni economiche;
8. di approvare lo schema di contratto, che si allega, da sottoscrivere con il soggetto incaricato di cui al precedente punto 3);
9. dare atto che l'attività che sarà svolta dal geom. Sergio Salonia in favore dell'Ente non rientra tra gli incarichi di studio e di consulenza né tra gli incarichi dirigenziali o direttivi;
10. di impegnare nel bilancio dell'Ente le risorse finanziarie di cui al precedente punto 3) oltre a quelle previdenziali a carico dell'Ente;
11. di riconoscere al Geom. Sergio Salonia il rimborso delle spese sostenute per le eventuali missioni disposte e autorizzate dal Commissario che saranno liquidate nel rispetto dei criteri e modalità previsti dall'Ufficio Speciale per la chiusura delle liquidazioni della Regione Siciliana;
12. di incaricare gli uffici a segnalare preso l'INAIL il rapporto di collaborazione oggetto della presente determina;
13. di trasmettere la presente determinazione all'ufficio regionale speciale per la chiusura delle liquidazioni e all'ufficio di vigilanza presso l'Assessorato Regionale Attività Produttive;
14. di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito web del Consorzio.



SALVATORE
NICOTRA
12.01.2025
18:23:40
GMT+02:00

Il Commissario Liquidatore
Dr. Salvatore Nicotra

Piazzale Cesare Zipelli
Zona Industriale snc - c.da Mugno
97100 - Ragusa
P. IVA 00119380889
Codice IPA: UF53BO

Tel. 0932-667124 – 667105
Fax. 0932-667285
Mail: asiragusa.liquidazione@gmail.com
PEC: consorzioasiragusa.inliquidazione@pec.it

REGIONE
SICILIANA



Catania, 19 dicembre 2024

Spett.le

Consorzio A.S.I. Ragusa in liquidazione

Pec: consorzioasiragusa.inliquidazione@pec.it

OGGETTO: parere legale impiego personale pubblico in quiescenza.

Spett.le Consorzio A.S.I. Ragusa in liquidazione,

con riferimento alla richiesta di parere avanzata con Determina del Commissario Liquidatore n. 99 dell'11.12.2024, rappresento quanto segue:

L'art. 5, comma 9, del D.L. n. 95 del 2012, conv. con legge n. 135 del 2012, nell'attuale versione normativa, prevede che: ***"E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2011, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché alle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione [...]"***.

La norma testè citata, applicabile a questo Consorzio quale Ente Pubblico non economico ex art. 1, comma 2 del d.lgs. n. 165 del 2001, nell'originaria formulazione perseguiva una finalità anticorruptiva ma, in virtù delle modifiche intervenute, ha assunto il duplice scopo di favorire il ricambio generazionale e di contenere la spesa pubblica, come sottolineato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 124 del 2017 che collega la norma *«al carattere limitato delle risorse pubbliche che giustifica la necessità di una predeterminazione complessiva – e modellata su un parametro prevedibile e certo – delle risorse che l'amministrazione può corrispondere a titolo di retribuzioni e pensioni»*.

La previsione normativa è stata oggetto di numerosi provvedimenti e sentenze che ne hanno ribadito la natura restrittiva: dalle circolari del Ministro per la Pubblica Amministrazione (nello specifico, la n. 6 del 4.12.2014 e la n. 4 del 10.11.2015¹) alla Corte di Giustizia² secondo cui la limitazione dei diritti dei soggetti in quiescenza, se non supportata da idonea causa di giustificazione, è contraria al principio di non discriminazione nell'accesso al lavoro sulla base dell'età anagrafica di cui alla direttiva 2000/78/CE. La Corte ha precisato che tale discriminazione, se può trovare giustificazione nel perseguimento di un obiettivo di politica dell'occupazione giovanile, non può essere giustificata soltanto alla luce dell'esigenza di contenere la spesa pubblica, in quanto detto obiettivo può influire sulla natura e sulla portata di misure di tutela dell'occupazione ma non può costituire, di per sé, una finalità legittima che consenta discriminazioni altrimenti vietate.

Da ultimo, la Sezione Regionale di Controllo per il Lazio della Corte dei Conti, con la delibera n. 80 del 2024, in materia di conferimento all'I responsabile finanziario in quiescenza di un incarico retribuito di assistenza, supporto e formazione al personale, ha evidenziato che il conferimento necessita di una effettiva (e non elusiva) esclusione dal campo di applicazione

¹ Le quali hanno sottolineato che *«la disciplina in esame pone puntuali norme di divieto, per le quali vale il criterio di stretta interpretazione ed è esclusa l'interpretazione estensiva o analogica (...). Gli incarichi vietati, dunque, sono solo quelli espressamente contemplati: incarichi di studio e di consulenza, incarichi dirigenziali o direttivi, cariche di governo nelle amministrazioni e negli enti e società controllati»*.

² Sentenza del 2.4.2020, C-670/18.

del divieto di cui all'articolo 5, comma 9, del D.L. n. 95 del 2012 e che non possa estendersi ad attività di mera condivisione quali la formazione operativa e il primo affiancamento del personale neo assunto o ad attività di mera assistenza caratterizzata dalla mancanza di competenze specialistiche.

In altri termini, secondo la Corte dei Conti, la tassatività delle fattispecie vietate impone che le attività consentite si ricavino a contrario, per cui occorre verificare se gli incarichi da conferire siano non solo astrattamente non ricompresi nel divieto normativo, in quanto non rientranti nell'elencazione tassativa, ma comportino o meno lo svolgimento, in concreto, di funzioni riconducibili agli incarichi normativamente vietati.

Sulla stessa scia, già la Sezione Regionale di Controllo per la Liguria della Corte dei Conti, con la delibera n. 66 del 2023 aveva delineato anche i tratti per differenziare gli incarichi di studio e consulenza (vietati) da quelli di formazione operativa e primo affiancamento (ammessi): *«Sulla nozione di “incarichi di studio” e di “consulenze” vi è una consolidata giurisprudenza di questa Corte. A partire dalla pronuncia delle Sezioni Riunite in sede di controllo del 15 febbraio 2005 (SSRRCO/6/2005/AUD), avente ad oggetto le “Linee di indirizzo e criteri interpretativi sulle disposizioni della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (finanziaria 2005) in materia di affidamento d’incarichi di studio o di ricerca ovvero di consulenza (art. 1, commi 11 e 42)”, la nozione di “incarichi di studio” è stata ricostruita alla luce della definizione contenuta nell’art. 5, d.p.r. 18 aprile 1994, n. 338 (regolamento concernente il procedimento per il conferimento di incarichi individuali ad esperti di provata competenza da parte dei Ministri, laddove vi siano esigenze non fronteggiabili con personale in servizio), che individua, quale requisito essenziale per il corretto svolgimento di questo tipo di incarichi, la consegna di una relazione scritta finale, nella quale vengano illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte. Quanto alle consulenze, la medesima pronuncia da ultimo citata le ha definite come “richieste di pareri ad esperti”. Le Sezioni Riunite in sede di controllo hanno altresì indicato, a titolo esemplificativo, alcune attività qualificabili in*

termini di “incarichi di studio” e di “consulenze”: studio e soluzione di questioni inerenti all’attività dell’amministrazione committente; prestazioni professionali finalizzate alla resa di pareri, valutazioni, espressione di giudizi; consulenze legali, al di fuori della rappresentanza processuale e del patrocinio dell’amministrazione; studi per l’elaborazione di schemi di atti amministrativi o normativi.

La successiva giurisprudenza di questa Corte ha recepito le suddette nozioni – elaborate, come detto, rispetto alla normativa contenuta nella legge finanziaria per il 2005 – anche con riferimento alla norma oggetto della richiesta di parere in esame (Sez. reg.le di controllo per la Lombardia, nn. 148/2017/PAR e 180/2018/PAR).

L’attività oggetto della richiesta di parere in esame consiste, come detto, nella “formazione operativa” e nel “primo affiancamento” del personale neo-assunto e non integra, pertanto, né un’attività di studio destinata a confluire in una relazione illustrativa che descriva i risultati dello studio e le soluzioni proposte, né la formulazione di un giudizio da parte di un esperto di comprovata esperienza. Al contrario, si tratta semplicemente della mera condivisione, con il personale neo-assunto, dell’esperienza maturata dal soggetto in quiescenza nell’esercizio delle mansioni in precedenza affidategli.

In conseguenza della ricostruzione, nei termini che precedono, delle nozioni in esame e della pacifica natura eccezionale del divieto contemplato dall’art. 5, c. 9, decreto-legge n. 95/2012, ritiene questa Sezione che l’attività descritta nella richiesta del parere in esame non costituisca né “incarico di studio”, né “consulenza”, e sia pertanto estranea all’ambito di applicazione della disposizione da ultimo citata».

Alla luce di tale contesto, deve desumersi che è possibile affidare ad un *ex* dipendente collocato in quiescenza un incarico retribuito per l’attività di formazione ed affiancamento del personale, purchè si tratti di attività di assistenza temporalmente circoscritta e sempre che le funzioni concretamente svolte dal dipendente corrispondano all’effettivo oggetto dell’incarico, non sfociando in altre qualificabili in termini di “incarichi di studio” e di

“consulenza”.

Chiarito nei superiori termini l’ambito di operatività del divieto normativo, occorre ora soffermarsi sulla specifica richiesta oggetto di parere.

Questo Consorzio ha rappresentato: *“che la gestione commissariale intende dare un impulso alle procedure di dismissione del patrimonio immobiliare e alle innumerevoli fattispecie di natura tecnica-amministrativa che interessano il Consorzio; che il Consorzio è privo di personale e cui funzioni vengono svolte da quello distaccato dall’IRSAP a seguito di apposita convenzione; che il predetto personale, spesso, si trova nella necessità di essere assistito nella elaborazione e attuazione dei fatti amministrativi di pertinenza del Consorzio”*.

Conseguentemente, ha chiesto un parere sulla legittimità o meno del conferimento di un incarico di assistenza e/o collaborazione al Geom. Sergio Salonia, già dipendente del Consorzio dall’1.10.1990 e posto in quiescenza dall’1.1.2022 che vanta una notevole esperienza tecnica, programmatica e finanziaria all’interno dell’ente, come evincibile dal *curriculum vitae* trasmesso, e che possiede le capacità e le competenze necessarie per assistere e formare il personale assegnato dall’IRSAP in tutte le procedure sollecitate dalla gestione commissariale.

Orbene, applicando i principi normativi e giurisprudenziali sopra evidenziati al caso in esame, può ritenersi che l’incarico di assistenza oggetto di parere, concretizzandosi in attività di formazione ed affiancamento da parte di un *ex* dipendente qualificato nei confronti del personale dell’IRSAP distaccato presso il Consorzio e, dunque, di personale che necessita di supporto ed assistenza in determinate materie, non rientri tra gli incarichi di studio e consulenza normativamente vietati.

E’ opportuno precisare, tuttavia, che, ai fini della legittimità dell’incarico, non solo quest’ultimo dovrà essere circoscritto temporalmente (uno/due anni), ma dovrà esservi corrispondenza tra le attività di supporto ed assistenza indicate in contratto e quelle concretamente svolte dall’*ex* dipendente, escludendo ogni possibile riconducibilità ad attività

di studio e consulenza tali da configurare un contratto d'opera intellettuale, così da garantire l'effettiva (e non elusiva) esclusione dal campo di applicazione del divieto di cui all'articolo 5, comma 9, del D.L. n. 95 del 2012.

Tanto era dovuto
Prof. Avv. Giuseppe Berretta

Spett.le
Consorzio ASI Ragusa in liquidazione
Piazzale C. Zipelli
97100, Ragusa

Oggetto: Conferimento incarichi a soggetti aventi la condizione di dipendente pubblico collocato in quiescenza alla luce della normativa applicabile e, in particolare, dall'art. 5 DL 95/2013.

I. Premessa.

Sono state sottoposte allo scrivente rilevanti questioni di carattere tecnico e operativo relative alla normativa applicabile in ordine alla possibilità da parte del Consorzio ASI di Ragusa in liquidazione di poter conferire incarichi a personale collocato in quiescenza.

Nelle interlocuzioni avute per le vie brevi è stato evidenziato che il Consorzio ASI Ragusa in liquidazione ha una condizione di carenza di personale posto che il personale in precedenza dipendente dello stesso è transitato nel 2013, giuste previsioni di legge (in particolare, art. 19, comma 10, l.r. n. 8/2012 cfr. *infra* sub. 2), all'IRSAP che è succeduto agli 11 Consorzi ASI posti in liquidazione.

Il Consorzio ASI Ragusa, così come tutti i Consorzi ASI, è impossibilitato ad avviare qualsivoglia procedura di assunzione di personale, dovendo utilizzare alcune unità di personale in distacco dall'IRSAP rendendosi ulteriormente stringente la necessità che tale personale assegnato riceva attività di assistenza da parte di soggetti qualificati.

E' stato, dunque, richiesto al sottoscritto di fornire parere legale in ordine possibilità di ovviare a tale esigenze mediante il conferimento di incarico di mera assistenza a un pubblico dipendente collocato in quiescenza da IRSAP che, sino alla collocazione in quiescenza, ha svolto attività presso il Consorzio ASI di Ragusa in liquidazione possedendo, dunque, il necessario *background* conoscitivo.

Per fornire una risposta ai quesiti sottoposti è necessario dar conto della normativa applicabile al Consorzio ASI di Ragusa avuto riguardo, preliminarmente, all'inquadramento giuridico del medesimo ente e, successivamente, ai riflessi che la natura giuridica della

società determina nella fattispecie sottoposta a parere in ordine alla possibilità di poter conferire incarichi retribuiti a soggetti posti in quiescenza.

II. La possibilità da parte del Consorzio ASI di Ragusa di conferire incarichi a personale in quiescenza delle pubbliche amministrazioni.

Punto focale del parere è richiesto è, come detto, l'indagine in ordine alla possibilità da parte del Consorzio ASI di Ragusa di poter conferire incarichi a personale in quiescenza dalle pubbliche amministrazioni.

V'è da inquadrare, anzitutto, brevemente, la natura giuridica del Consorzio ASI di Ragusa.

Per come chiarito anche da pareri resi dall'Ufficio Legislativo della Regione Siciliana (cfr. esemplificativamente, prot. n. 256.01.11) I Consorzi ASI sono enti strumentali della Regione.

Tale affermazione trova conferma nell'art. 1, comma 1, della l.r. n. 1/1984, il quale espressamente statuisce, tra l'altro, che *"la Regione siciliana svolge la propria attività di intervento nell'ambito delle aree destinate ad insediamenti industriali attraverso i consorzi per le aree di sviluppo industriale"*. Pertanto, deve concludersi che i Consorzi ASI non hanno la stessa natura dei consorzi fra enti locali bensì di Enti Pubblici non economici. L'analisi qui compiuta non può dirsi completa senza considerare, come peraltro rileva il Ministero dell'interno, la sentenza del Tar Catania 30 marzo 2004, n. 845, laddove è affermato che i Consorzi ASI hanno natura di *"enti pubblici territoriali"* e nei loro confronti vanno applicati, oltre la normativa di settore introdotta dalla legislazione regionale e dai relativi statuti, *"i principi e le norme proprie dell'ordinamento degli Enti locali in via diretta o residuale"*; ed invero, tale affermazione potrebbe indurre a ritenere applicabile *tout court* ai componenti degli organi dei Consorzi ASI la disciplina dello *status* di amministratore locale a prescindere dunque da ogni possibile assimilazione dei Consorzi ASI ai consorzi fra enti locali. Il predetto organo giurisdizionale -dopo aver richiamato l'art. 2 della l.r. n. 1/1984, che definisce i Consorzi ASI come *"enti di diritto pubblico non economici sottoposti alla vigilanza e tutela dell'Assessore regionale per l'industria"*, nonché l'art. 3 della medesima l.r. n. 1/1984 ai sensi del quale *"i consorzi mirano a favorire l'insediamento*

di piccole e medie imprese nelle aree attrezzate secondo gli indirizzi stabiliti dagli organi regionali all'uopo preposti"- sottolinea che i Consorzi ASI esercitano consistenti poteri pubblicistici di pianificazione territoriale, sono diretti titolari di attività e potestà espropriative, provvedono all'attivazione e gestione di appalti pubblici per la realizzazione di opere di urbanizzazione, regolano interessi di notevole rilevanza connessi all'attribuzione e all'uso industriale delle aree urbanizzate; il medesimo organo conclude poi nel senso che *"non può quindi sussistere alcun dubbio sulla piena natura di Enti pubblici di carattere locale e territoriale dei Consorzi in questione"*.

Da ciò ne consegue che i Consorzi ASI rientrano all'interno delle Pubbliche Amministrazioni ex art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165/2001 trovando, dunque, applicazione nei confronti degli stessi l'egida normativa del c.d. "pubblico impiego privatizzato".

Tale considerazione è ulteriormente confermata dall'entrata in vigore della l.r. n. 8/2012 che ha disposto l'istituzione dell'IRSAP e la messa in liquidazione dei Consorzi ASI.

In particolare, l'art. 19, comma 10, l.r. n. 8/2012 ha previsto espressamente che *"il personale con contratto a tempo indeterminato, assunto entro il 31 dicembre 2008 mediante procedure ad evidenza pubblica ovvero in applicazione di legge, transita nella pianta organica dell'Istituto"*.

Tale transito *ope legis* del personale dai Consorzi ASI in liquidazione al neo istituito ente pubblico non economico ASI non sarebbe potuto avvenire laddove l'Ente ricevente non avesse assunto la qualifica di Ente Pubblico non economico e, dunque, di Pubblica Amministrazione ex art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165/2001.

Dunque, è oltremodo chiara la natura giuridica pubblica del Consorzio ASI.

Questo è dato rilevante ai fini dell'individuazione della normativa applicabile per la soluzione del parere in esame.

L'art. 25 della L. 724/1994, rubricato *"Incarichi di consulenza"* prevede che *"al fine di garantire la piena e effettiva trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa, al personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che cessa volontariamente dal servizio pur non avendo il requisito previsto per il pensionamento di vecchiaia dai rispettivi ordinamenti previdenziali ma che ha tuttavia il requisito contributivo per l'ottenimento della pensione anticipata di anzianità previsto dai rispettivi ordinamenti, non possono essere conferiti incarichi di consulenza, collaborazione, studio e ricerca da parte dell'amministrazione di provenienza o di*

amministrazioni con le quali ha avuto rapporti di lavoro o impiego nei cinque anni precedenti a quello della cessazione dal servizio". Successivamente, l'art. 5 del D.L. n. 95/2013, conv. in L. 135/2012, rubricato "Riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni", che rappresenta attualmente la principale fonte di disciplina del conferimento di incarichi esterni a soggetti in quiescenza da parte di una pubblica amministrazione, prevede, ai fini che qui rilevano, che è "fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001...di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza" (comma 9).

E', inoltre, previsto che "gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione..." (comma 9).

La disposizione testé citata ha carattere generale e ha subito ben otto riformulazioni (da ultimo, dall'art. 3 ter, del D.L. 18 ottobre 2023 n. 145 conv. in L. 15 dicembre 2023, n. 191) con le quali sono state introdotte deroghe mirate per il personale sanitario e per esigenze connesse al PNRR, ma in prevalenza per ribadire l'estensione del divieto di conferire incarichi a titolo oneroso a soggetti già collocati in quiescenza (cfr. SRC Liguria n. 133/2023).

Nella versione attualmente in vigore la disposizione in oggetto prevede che «è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, nonché alle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (Istat) ai sensi dell'art. 1, comma 2, della l. 31 dicembre 2009, n. 196, nonché alle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'art. 2, comma 2-bis, del

d.l. 31 agosto 2013, n. 101, conv., con modificazioni, dalla l. 30 ottobre 2013, n. 125. Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata. Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del presente comma nell'ambito della propria autonomia».

I soggetti interessati dal divieto normativo sono, infatti, *“i lavoratori pubblici o privati”*, locuzione che ricomprende anche i lavoratori autonomi (cfr. tra le tante SRC Lombardia n. 425/2019, ma anche parere Funzione Pubblica n. 47871 del 20 luglio 2020).

Da quanto su detto se ne ricava che il legislatore nel 1994 ha posto stringenti limiti al conferimento di incarichi esterni di consulenza, collaborazione e studio al personale dipendente che aveva maturato il requisito contributivo per l'ottenimento della pensione anticipata di anzianità (e, quindi, valevoli anche per i dipendenti cessati dal servizio ma non ancora in quiescenza nei termini stabiliti dall'art. 24 della L. 724/1994), ma la normativa successiva ha introdotto un divieto generalizzato al conferimento di simili incarichi senza più distinguere tra le diverse forme di collocamento in quiescenza.

E' possibile, pertanto, ritenere che l'art. 25 della L. 724/1994, che aveva introdotto ulteriori limiti (quello cioè per i dipendenti in quiescenza) agli incarichi speciali affidati ad esterni come previsti dall'art. 380 del D.P.R. n. 3 del 1957, è stato integrato con nuove stringenti limitazioni, introdotte dall'art. 5 del D.L. 95/2012 e s.m.i., che non tengono più conto oltre che del requisito di quiescenza, che non indicano neppure un lasso temporale oltre il quale gli incarichi sono ammissibili e nemmeno distinguono in relazione alla tipologia di incarico.

La valutazione di tale ultimo aspetto è, invero, determinante ai fini della soluzione del quesito posto dagli amministratori del Consorzio ASI.

Invero, per affrontare le questioni sottoposte all'evoluzione normativa è opportuno rilevare l'evoluzione giurisprudenziale correlata all'art. 5 del D.L. 95/2012 che, nell'originaria formulazione, perseguiva essenzialmente una finalità di contrasto alla corruzione.

Dopo le modifiche introdotte a partire dal 2014, la previsione ha assunto la duplice ratio di favorire il ricambio generazionale e di contenere la spesa pubblica atteso il *“carattere*

limitato delle risorse pubbliche che giustifica la necessità di una predeterminazione complessiva – e modellata su un parametro prevedibile e certo – delle risorse che l'amministrazione può corrispondere a titolo di retribuzioni e pensioni” (cfr. Corte Costituzionale n. 124/2017; SRC; Lombardia n. 126/2022).

Il Ministero per la semplificazione della Pubblica Amministrazione, con due distinte circolari, ha chiarito che *“la disciplina in esame pone puntuali norme di divieto, per le quali vale il criterio di stretta interpretazione ed è esclusa l'interpretazione estensiva o analogica (come chiarito dalla Corte dei conti, Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato, deliberazione n. 23/2014/Prev del 10 settembre 2014). Gli incarichi vietati, dunque, sono solo quelli espressamente contemplati: incarichi di studio e di consulenza, incarichi dirigenziali o direttivi, cariche di governo nelle amministrazioni e negli enti e società controllati...”*.

La circolare ha, inoltre, chiarito che, ai fini dell'applicazione dei divieti, occorre prescindere dalla natura giuridica del rapporto, dovendosi invece considerare l'oggetto dell'incarico, al contempo sottolineando l'esigenza di una interpretazione antielusiva.

Per completezza è opportuno rilevare che, mentre il primo capoverso del citato art. 5, comma 9, riguarda gli *“incarichi di studio e consulenza”*, la seconda parte richiama anche le *“collaborazioni”*.

Tale normativa, negli anni, è stata oggetto di diverse pronunce rese dalla Corte dei Conti che hanno chiarito che è, ad esempio, ritenuto legittimo il conferimento di un incarico a personale in quiescenza per lo svolgimento (retribuito) di funzioni di staff al Sindaco, ai sensi dell'art. 90 TUEL, purché il medesimo non abbia ad oggetto l'espletamento di funzioni dirigenziali, direttive, di studio o di consulenza (cfr. SRC Liguria n. 27/2016; SRC Basilicata n. 38/2018; SCR Lombardia n. 126/2022). Sono stati, inoltre, pacificamente considerati esclusi dal divieto gli incarichi di docenza e quelli di membro di commissioni esaminatrici. Il carattere tassativo della norma in esame è stato ribadito anche da diverse pronunce della giurisprudenza amministrativa nelle quali si sottolinea come, a fronte della previsione dell'art. 5 citato quale limite ad un diritto costituzionalmente garantito (quello di esplicare attività lavorative sotto qualunque forma giuridica), non siano consentite interpretazioni

estensive o analogiche (cfr. parere del Consiglio di Stato n. 309 del 15 gennaio 2020 e, tra le più recenti, TAR Catania Sez. II, 28 maggio 2024, n.1986). La tassatività delle fattispecie vietate fa sì che le attività consentite si possano ricavare a contrario, non potendo le attività diverse da quelle elencate essere ricomprese nel divieto di legge.

In tale prospettiva, alcune recenti decisioni della giurisprudenza contabile hanno circoscritto il divieto agli incarichi di studio e di consulenza ritenendoli esclusi per *“attività di mera condivisione”* quali la *“formazione operativa e il primo affiancamento del personale neo assunto”* (SRC Liguria n. 66/2023) o le *“attività di mera assistenza”* (SRC Basilicata, n. 38/2018; SRC Lombardia, n. 126/2022; SRC Lazio n. 88/2023 e n. 80/2024; SRC Liguria n. 133/2023).

Altra giurisprudenza ritiene che l'attività di supporto e formazione in determinate materie al personale neoassunto si sostanzi, *tout court*, in una consulenza specialistica che ricade nel divieto dell'art. 5 citato (cfr. SRC Sardegna n. 139/2022 e n. 90/2020).

Dunque, l'esatta qualificazione dell'attività oggetto del quesito occorre valutare con attenzione l'oggetto dell'incarico anche per evitare interpretazioni antielusive delle norme sopra richiamate.

Solo se l'attività da svolgere è di supporto, affiancamento e/o mera assistenza al personale ed è limitata all'orientamento ed a affiancamento, oltre che supporto inteso come trasferimento del background conoscitivo, ed anche circoscritta nel tempo (non oltre, ad esempio, un biennio), o di mera condivisione, l'attività può essere qualificata di *“mera assistenza”* e, quindi, non ricompresa nei limiti e divieti della normativa suindicata.

A conferma di quanto appena detto, la giurisprudenza contabile intervenuta ha chiarito che *“nelle pronunzie più recenti la Corte dei conti ha circoscritto il divieto agli incarichi di studio e di consulenza (oltre che direttivi e dirigenziali) ritenendo lo stesso divieto non possa estendersi ad “attività di mera condivisione” quali la “formazione operativa e il primo affiancamento del personale neo assunto” (Sezione reg. contr. Liguria n. 66/2023) o ad “attività di mera assistenza” quali “attività caratterizzata, in negativo, dalla mancanza di competenze specialistiche che non rientri nelle ipotesi di contratto d’opera intellettuale del 2229 cc. (Sezione reg. contr. Lazio n. 88/2023) Nella stessa ottica, questa Sezione regionale di controllo, con deliberazione n. 133 del 2023, ha concluso che “il conferimento a titolo oneroso di incarichi e cariche in favore di soggetti già collocati in quiescenza, per essere legittimo necessita, quindi di una effettiva (e non elusiva) esclusione dal campo di*

applicazione del divieto previsto dall'art. 5, comma 9, del decreto n. 95/2012), evidenziando anche che il Legislatore ha gradualmente introdotto una serie sempre più estesa di eccezioni al suddetto divieto, con deroghe espresse all'art. 5, comma 9, del d.l. n. 95/2012 (si fa riferimento all'art. 2-bis, comma 5, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18; all'art. 3-bis del d.l. 14 gennaio 2021, n. 2; all'art. 10 del d.l. 30 aprile 2022, n. 36; all'art. 11, comma 3, del d.l. 10 agosto 2023, n. 105). In tale ottica, il Collegio ritiene che nella fattispecie in esame, non vi siano ragioni per discostarsi dalla giurisprudenza sopra richiamata. La tassatività delle fattispecie vietate dal Legislatore, dunque, fa sì che le attività consentite, per gli incarichi si ricavano a contrario. Si tratta, quindi, di verificare se gli incarichi da conferire, ai sensi dell'articolo 5 comma 9, del D.L. n. 95/2012, siano non solo astrattamente non ricompresi nel divieto normativo, in quanto non rientranti nell'elencazione tassativa della norma, ma comportino o meno lo svolgimento, in concreto, di funzioni riconducibili agli incarichi normativamente vietati" (Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Regione Lazio, deliberazione n. 80/2024).

Anche in precedenza, altra giurisprudenza contabile aveva chiarito che "La tematica è stata oggetto di varie pronunce della Corte (Sez. contr. Basilicata, n. 38/2018; Sez. contr. Liguria, n. 60/2022 e Sez. contr. Lombardia, n. 126/2022) concordi nel ravvisare la ratio del divieto nel duplice obiettivo di favorire il ricambio generazionale nell'amministrazione e di conseguire risparmi di spesa. La tassatività delle fattispecie vietate, dunque, fa sì che le attività consentite per gli incarichi si ricavano a contrario, dovendosi le situazioni diverse da quelle elencate non essere ricomprese nel divieto di legge. Se il divieto riguarda l'attività di "studio e quella di consulenza", infatti, può ritenersi consentita quella di "assistenza" nei limiti in cui si diversifica dalle altre due: assistenza che non comporti studio e consulenza, ossia attività caratterizzata, in negativo, dalla mancanza di competenze specialistiche e che non rientri nelle ipotesi di contratto d'opera intellettuale di cui agli artt. 2229 e ss. del codice civile (Sez. reg. contr. Basilicata, n. 38/2018/PAR; Sez. reg. contr. Lombardia, n. 126/2022/PAR).

Nella fattispecie in esame, il Collegio ritiene che non vi siano ragioni per discostarsi dalla giurisprudenza richiamata. Per le motivazioni esposte, deve, quindi, concludersi che gli incarichi riferibili alle attività di assistenza devono essere non

assimilabili agli incarichi vietati dalla norma citata: “incarichi di studio e consulenza”, “incarichi dirigenziali o direttivi” e “cariche in organi di governo” (Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Regione Lazio, deliberazione n. 88/2023).

Per quanto detto è chiaro che le Pubbliche Amministrazioni possano affidare, a pubblici dipendenti in quiescenza, incarichi di assistenza per il supporto al personale a patto che tale attività non comporti attività di studio e consulenza e, dunque, non si configuri in senso stretto quale contratto d’opera intellettuale ex artt. 229 e ss. del codice civile dovendo, invece, rimanere collocato all’interno di un’attività di collaborazione per l’esercizio di una mera assistenza.

Se ne ricava, nel caso di specie, stante anche le peculiarità che caratterizzano la gestione e la condizione peculiare in cui versa il Consorzio ASI di Ragusa in liquidazione, la possibilità di affidare un incarico retribuito ad un soggetto in quiescenza per lo svolgimento di attività di mera assistenza al personale assegnato. In particolare, può ritenersi legittimo il conferimento di un incarico di mera assistenza al personale in assegnazione presso il Consorzio ASI purché circoscritta nel tempo (non oltre, ad esempio, un biennio).

Nella specie, si ritiene, stante le peculiarità organizzative dell’Ente che l’attività di mera assistenza possa essere svolta nei confronti del personale assegnato da IRSAP al Consorzio per il trasferimento del background di conoscenze in possesso dell’ex dipendente in quiescenza cui assegnare tale incarico di “mera assistenza”.

III. Conclusioni e sintesi operativa.

Alla luce di quanto complessivamente riferito, è possibile trarre le seguenti conclusioni, anche al fine di fornire specifiche indicazioni operative:

1. Il Consorzio ASI di Ragusa in liquidazione rientra all’interno delle pubbliche amministrazioni ex art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165/2001 stante anche la natura di Ente Pubblico non economico rivestita dall’ente in questione;

2. Trova applicazione nei confronti del Consorzio ASI di Ragusa in liquidazione il divieto di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza oltre che il divieto conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo.

3. Tuttavia, le Pubbliche Amministrazioni – per come chiarito dalla giurisprudenza contabile di recente pronunziatasi - possano affidare incarichi di mera assistenza per il

supporto al personale a patto che tale attività non comporti attività di studio e consulenza e, dunque, non si configuri in senso stretto quale contratto d'opera intellettuale ex artt. 229 e ss. del codice civile dovendo, invece, rimanere collocato all'interno di un'attività di collaborazione per l'esercizio di una mera assistenza.

4. Pertanto, stante le peculiarità che caratterizzano la gestione e la condizione peculiare in cui versa il Consorzio ASI di Ragusa in liquidazione, la possibilità di affidare un incarico retribuito ad un soggetto in quiescenza dalle Pubbliche Amministrazioni per lo svolgimento di un incarico che comporti l'effettuazione di attività di mera assistenza in relazione allo svolgimento delle attività organizzative-gestionali al personale in servizio assegnato da IRSAP circoscritta nel tempo (non oltre, ad esempio, un biennio).

Si rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Catania 2 dicembre 2024

Avv. Mario Di Mulo

CURRICULUM VITAE



INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

Indirizzo

Telefono abitazione

Telefono cellulare

E-mail

Nazionalità

Data di nascita

SALONIA SERGIO

VIA FELICIANO ROSSITTO NR. 6 SCALA "D" – 97100 RAGUSA (ITALIA)

0932 254260

335 6256136

sergio.salonia@gmail.com

Italiana

9 DICEMBRE 1958



ESPERIENZA LAVORATIVA

- Date (da – a)
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
- Tipo di azienda o settore
- Tipo di impiego
- Principali mansioni e responsabilità

13 GIUGNO 1978 AL 30 SETTEMBRE 1990

Cooperativa Sud Costruzioni – Via Alcide De Gasperi, 20 – 97100 Ragusa

Impresa Edile

Impiegato

Dal 1978 al 1980 – responsabile dell'ufficio gare;

Dal 1980 al 1983 – tecnico responsabile di cantiere ed in particolare del cantiere per la costruzione di nr. 156 alloggi della cooperativa di abitazione "La Jonica" di Ragusa;

Dal 1983 al 1985 – responsabile del centro operativo;

Dal 1985 al 1990 – responsabile di produzione.

Nella medesima impresa ho altresì ricoperto il ruolo di direttore tecnico iscritto all'albo nazionale dei costruttori edili per le seguenti categorie ed importo di lavoro:

- Categoria 1 Lavori di terra con eventuali opere connesse in muratura e cemento armato di tipo corrente, demolizioni e sterri. Per un importo di £. 3.000.000.000;
- Categoria 2 Edifici civili, industriali, monumentali completi di impianti e di opere connesse e accessorie – opere murarie relative ai complessi per la produzione di distribuzione di energia. Per un importo di £. 9.000.000.000;
- Categoria 6 Costruzioni e pavimentazioni stradali, rilevatori aeroportuali e ferroviari. Per un importo di £. 3.000.000.000;
- Categoria 10^a Acquedotti, fognature, impianti di irrigazione. Per un importo di £. 6.000.000.000;
- Categoria 10^c Gasdotti - oleodotti. Per un importo di £. 1.500.000.000;
- Categoria 16ⁱ Impianti per la produzione e distribuzione di energia. Impianti esterni di illuminazione. Per un importo di £. 300.000.000;
- Categoria 19^d Lavori ed opere speciali vari. Consolidamento dei terreni e opere speciali nel sottosuolo. Per un importo di £. 150.000.000;

- Date (da – a)
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
- Tipo di azienda o settore
- Tipo di impiego
- Principali mansioni e responsabilità

1 OTTOBRE 1990 AL 31 DICEMBRE 2021

Consorzio per l'area di sviluppo industriale della provincia di Ragusa

Ente di diritto pubblico non economico sottoposta alla vigilanza e tutela dell'Assessore regionale per l'industria (art. 2 della Legge Regionale 4 gennaio 1984 nr. 1)

Funzionario direttivo "D6"

Dal 08/11/1998 al 21/11/1999 Responsabile tecnico del Consorzio (Ordine di Servizio 5272 del 08/11/1998)

Dal 1998 – incarico di firma sugli atti tecnici e responsabile del settore in assenza del dirigente (giusta delibera C.D. nr. 295 del 09/11/1998);

Dal 22/11/1999 al 22/05/2000 – dirigente tecnico del Consorzio (giusta delibera C.D. nr. 344 del 22/11/1999);

Dal 04/09/2000 al 31/12/2002 – Coordinatore dell'area tecnica del Consorzio (Ordine di Servizio 4491 del 04/09/2000, Ordine di Servizio 1275 del 15/03/2002);

Dal 06/08/2004 al 20/05/2005 – Coordinatore dell'area tecnica del Consorzio, (Determina del dirigente Generale nr. 104/2004 del 06/08/2004);

Dal 03/04/2006 al 31/12/2009 – Coordinatore dell'area tecnica del Consorzio (Determina del dirigente Generale nr. 46/2006 del 03/04/2006);

Dal 01/01/2010 al 31/05/2011 – dirigente dell'area tecnica del Consorzio (giusta determina del dirigente generale nr. 231/2009 del 14/12/2009);

Dal 14/06/2011 al 31/12/2012 Coordinatore dell'area tecnica del Consorzio (Determina del dirigente Generale nr. 46/2006 del 03/04/2006);

In nome e per conto della medesima struttura ho ricoperto, ed ancora ricopro, il ruolo di:

- Sovrintendente della gestione dell'impianto di depurazione di C.da Lusia a servizio dei reflui urbani ed industriali di Ragusa della potenzialità di 97000 abitanti equivalenti;
- Sovrintendente della gestione dell'impianto di depurazione di C.da Maganuco a servizio dei reflui urbani di Pozzallo e Marina di Modica ed industriali dell'A.I. di Modica-Pozzallo della potenzialità di 35000 abitanti equivalenti;
- Dirigente responsabile del Piano triennale delle OO.PP. ai sensi della Legge 11 febbraio 1994 nr. 109 e s.m.i., designato con delibera del C.D. nr. 158 del 26/09/2005 e confermato con Determina del dirigente Generale nr. 46/2006 del 03/04/2006.

Dal 7 novembre 1994 al 6 maggio 1997, e dal 13 dicembre 1999 al 21 aprile 2000 ho rilasciato, a seguito di specifica richiesta, tutti i pareri tecnici, ai sensi dell'ex art. 6 della Legge Regionale 10 agosto 1978 nr. 35, su tutti i progetti di opere pubbliche eseguite dal Consorzio. Tale parere, a norma del comma 2 dell'ex art. 12 della Legge Regionale 29 aprile 1985, nr. 21 è di competenza del capo dell'ufficio tecnico.

Dal 01/01/2013 al 31/12/2016 distaccato in comando all'IRSAP per 4 su 5 giorni settimanali dove ho collaborato con il dirigente dell'area tecnica per le attività di competenza dell'Area.

Dal 01/01/2017 al 31/12/2021 all'IRSAP con l'incarico dello staff della Direzione con l'incarico delle tematiche tecniche e di programmazione e dell'area contabile.

Dal 01/01/2022 su mia richiesta sono stato posto in pensione anticipata per raggiunti limiti contributivi.

Dal 01/02/2022 al 31/01/2023 incarico di collaborazione a titolo gratuito nell'attuazione dei piani, direttive generali e programmi definiti dal Direttore Generale dell'IRSAP, con particolare riguardo alle attività afferenti la definizione degli atti tecnici di programmazione.

Durante il periodo di assunzione presso l'IRSAP ho curato la realizzazione delle seguenti OO.PP. con la qualifica indicata:

- Co-Progettista – Direttore dei Lavori e Responsabile Unico del procedimento sui Lavori di manutenzione, adeguamento e ristrutturazione di alcuni locali del centro direzionale ufficio periferico IRSAP di Caltanissetta. CUP C94B13001490005 – CIG 5818361762 – importo del finanziamento € 500.000,00;
- Responsabile unico del procedimento sui lavori di Impianto di pubblica illuminazione delle strade a servizio dell'area industriale di Termini Imerese, con sistemi innovativi ed opere di manutenzione correlate. CUP C61H14000200002 – CIG 597312068D – Importo del finanziamento € 4.800.000,00;
- Responsabile unico del procedimento sul progetto di miglioramento ed adeguamento al codice della strada della viabilità dell'agglomerato industriale di Brancaccio e sistemazione dell'impianto di illuminazione. (COD. PA012) – CUP C79J17000020001 – Importo del finanziamento € 2.929.251,32.
- Responsabile unico del procedimento sul progetto dei lavori di realizzazione impianto di

videosorveglianza e trasmissione dati nell'agglomerato industriale di Carini e ripristino impianto di pubblica illuminazione (COD. PA001) – CUP C24E14000680002 – Importo del finanziamento € 2.630.820,70.

- Direttore dei Lavori sul progetto dei lavori di miglioramento e riqualificazione della viabilità consortile esistente - zona artigianale CUP C77H14000610006 – Importo del finanziamento € 1.833.000,00;
- Direttore dei Lavori sul progetto dei lavori di realizzazione dell'impianto di pubblica illuminazione nell'agglomerato industriale di Modica-Pozzallo (COD. INT RG003) – CUP C84E14001480006 – CIG 786495917D – Importo del finanziamento € 1.755.828,25;
- Direttore dei Lavori sul progetto dei di riqualificazione e messa in sicurezza delle strade interne dell'agglomerato industriale di Ragusa. CIG 7428345038 - CUP C27H14000690006 (cod. Int. RG005) – Importo del finanziamento € 2.852.917,26;
- Responsabile unico del Procedimento sui lavori di riqualificazione messa in sicurezza delle strade interne dell'agglomerato industriale di Modica-Pozzallo (CUP C87H14000730006 – CIG 7428242B35 - cod. int. RG006) – Importo del finanziamento € 2.108.226,74;
- Direttore dei Lavori sul progetto dei lavori di riqualificazione infrastrutture delle aree dell'agglomerato "M" di Lentini. CIG 74598173BB - CUP C67H14000810006 (cod. Int. SR001) – Importo del finanziamento € 2.330.000,00;
- Direttore dei Lavori sul progetto dei lavori di realizzazione delle Opere di urbanizzazione per il terzo polo industriale – Intervento comune di Chiaramonte Gulfi" – stralcio Esecutivo - attuazione programma per l'utilizzo dei Fondi di cui all'art. 77 della l.r. n. 6/2001 (fondi ex Insicem) - COD. INT. RG001 - CUP C46D15006340002 - CIG 7993669855 – Importo del finanziamento € 2.114.360,00.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- Date (da – a) Anno scolastico 1976 – '77
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione **Diploma di Geometra** conseguito presso l'istituto tecnico commerciale e per geometri "Fabio Besta" di Ragusa con il punteggio finale di quarantadue sessantesimi (42/60).
- Date (da – a) Ottobre 1989 – Febbraio 1990
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Corso di specializzazione in direzione di Impresa organizzato dalla Federazione delle Cooperative della provincia di Ravenna.
Il corso era destinato a dirigenti e quadri che, in ragione al ruolo svolto nell'impresa, avevano l'esigenza di consolidare e sviluppare conoscenze ed abilità gestionali di carattere manageriale – interfunzionale. Il corso è stato articolato in 6 moduli:
1° modulo – L'IMPRESA OGGI:
Problemi interni e rapporti con l'ambiente;
2° modulo – LE FUNZIONI OBIETTIVO E LA GESTIONE INTEGRATA:
il marketing,
la produzione,
la finanza ed il controllo,
organizzazione e gestione delle risorse umane.
3° modulo – I PROBLEMI EMERGENTI:
Produttività e qualità,
Sistemi informativi, processi decisionali, informatica,
Innovazione e tecnologia,
Internazionalizzazione del business
Il project management.
4° modulo – MERCATO E POSIZIONAMENTO STRATEGICO DELL'IMPRESA:
5° modulo – RUOLI MANAGERIALI E LEADERSHIP:
6° modulo – VALORI, CULTURA ORGANIZZATIVA E CONSENSO NELLA GESTIONE AZIENDALE
Il suo svolgimento è stato organizzato in 5 sessioni della durata di una settimana ognuna (l'ultima di tre giorni) per una durata complessiva di 23 giorni a tempo pieno.
Le singole sezioni avevano una cadenza mensile. La direzione scientifica dell'intero progetto era affidata al Prof. Ferdinando Chiaramonte, la progettazione e la docenza per i singoli moduli era affidata ad esperti del massimo livello nelle diverse aree di competenza.
In particolare si è avvalsi della collaborazione di docenti e ricercatori di centri studi nelle imprese e istituti di formazione manageriale (CRORA, CUOA, IFAS, Scuola di amministrazione aziendale
Per ulteriori informazioni:
Contattare il nr. Telefonico 335 6256136 o scrivere all'indirizzo e-mail sergio.salonia@virgilio.it

di Torino, Scuola di Scienze organizzative), di dirigenti e consulenti d'azienda e di docenti universitari.

In funzione degli obiettivi individuati sono stati utilizzati diverse metodologie e tecniche didattiche: il 50% circa delle lezioni sono state svolte sulla base di metodologie tradizionali (lezioni, conferenze, studio assistito in gruppo e individuale) la restante parte delle lezioni con metodologie attive (discussioni di casi, esercitazioni, simulazioni). Erano previsti e sono stati realizzati dei questionari di autovalutazione.

- Date (da – a) 23 Novembre 2006 – 24 Novembre 2006
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Corso di formazione realizzato dalla Scuola di Studi di Pubblica amministrazione di Verona sul tema "APPALTI DI LAVORI PUBBLICI DOPO IL D.LGS. 163/2006: GESTIONE DEL CONTRATTO E L'ESECUZIONE DEI LAVORI".
- Date (da – a) 24 Marzo 2007
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Attestato di partecipazione alla giornata mondiale dell'Acqua "inwawerman" organizzato dallo svi.med. e riguardante la adesione, la partecipazione e il supporto alla giornata di sensibilizzazione e promozione della cultura dell'acqua e del suo valore etico.
- Date (da – a) 26 Giugno 2007 – 1 luglio 2007
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Stage di studio organizzato dalla Sicilmed e riguardante la nuova programmazione 2007-2013. Il quadro strategico Nazionale per le regioni dell'obiettivo Convergenza e il programma operativo regionale.
- Date (da – a) 29 novembre 2008
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Convegno organizzato dall'ANCE Ragusa in materia di legislazione sui contratti pubblici alla luce del D.L.vo 11 settembre 2008 nr. 152.
- Date (da – a) 17 Febbraio 2009
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Seminario organizzato da Busines international (informazione, formazione e consulenza) sul nuovo project financing terzo correttivo appalti: la disciplina della finanza di progetto per lavori, servizi e fornitura
- Date (da – a) 27 Aprile 2009 – 4 Giugno 2009
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Attestato di partecipazione al corso di formazione per le metodologie e strumenti di gestione sostenibile di Aree Produttive (GeSAP) organizzato dalla Università Cà Foscari Venezia – Centro Interdipartimentale I.D.E.A.S. Il corso ha seguito gli insegnamenti in e-learning ed il corsista ha partecipato alle attività in presenza sotto riportate:
 - Lezione 1 - Principi e politiche per la sostenibilità di sistemi produttivi: il contesto europeo.
 - Lezione 2 - La pianificazione delle aree produttive negli strumenti urbanistici
 - Lezione 3 - Aree Ecologicamente Attrezzate e Parchi Ecoindustriali: contesto normativo e di riferimento
 - Lezione 4 - Il Soggetto Gestore dell'area produttiva: elementi critici e possibili soluzioni organizzative-gestionali
 - Lezione 5 - Principi di ecologia industriale e LCA (Life Cycle Assessment) applicati alle aree produttive
 - Lezione 6 - Metodologie e strumenti per l'analisi e la progettazione dei servizi
 - Lezione 7 - I sistemi di gestione ambientale e il caso delle aree produttive
 - Lezione 8 - Marketing territoriale per le aree produttive
 - Lezione 9 - Strumenti gestionali innovativi per la responsabilità sociale nelle imprese
 - Lezione 10 - Tecniche di valutazione degli investimenti
 - Lezione 11 - Elementi di finanza di progetto
 - Lezione 12 - Strumenti di finanziamento straordinario per le aree produttive: i bandi internazionali, nazionali, regionali
 - Seminario 1 - La metodologia EMAS Easy per la diffusione dei sistemi di gestione ambientale nei cluster di imprese
 - Seminario 2 - Il distretto pesarese verso un'Area Produttiva Ecologicamente Attrezzata
 - Seminario 3 - La quantificazione dei vantaggi economici in un'area ecologicamente attrezzata: il caso del 1° Macrolotto industriale di Prato
 - Visita guidata all'Area SPIP di Parma, 18 giugno 2009

• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

MADRELINGUA

ALTRA LINGUA

- Capacità di lettura
- Capacità di scrittura
- Capacità di espressione orale

PATENTE O PATENTI

SERVIZIO MILITARE

ULTERIORI INFORMAZIONI

6-7 ottobre 2010

Seminario di aggiornamento a moduli organizzato dalla Maggioli formazione e consulenza "Il nuovo regolamento attuativo del Codice dei Contratti pubblici – Le principali novità in materia di appalti pubblici di lavoro"

8 ottobre 2010

Seminario di aggiornamento a moduli organizzato dalla Maggioli formazione e consulenza "Il nuovo regolamento attuativo del Codice dei Contratti pubblici – Le principali novità in materia di appalti pubblici di forniture e servizi"

ITALIANO

FRANCESE

LIVELLO SCOLASTICO

LIVELLO SCOLASTICO

LIVELLO SCOLASTICO

PATENTE DI GUIDA TIPO "A" E TIPO "B"

SONO IN POSSESSO DEL FOGLIO DI CONGEDO.

- Iscritto all'albo dei geometri della provincia di Ragusa, e quindi abilitato alla professione, dal 1979 al 1992 anno nel quale ho presentato le dimissioni volontarie per incompatibilità con l'impiego pubblico che ricopro.
- Delegato dal Ministero dei Lavori Pubblici alla riconsegna delle aree e specchi acquei demaniali e delle opere collaudate del Porto di Pozzallo alla Regione Siciliana per il tramite della Capitaneria di Porto di Siracusa (Decreto nr. 2376 del 01/07/1998). Riconsegna effettuata in data 7 novembre 1998;
- Componente del tavolo tecnico di supporto per l'utilizzo dei fondi enti dismessi (art. 77 Legge Regionale 3 maggio 2001 nr. 6 e successive modifiche ed integrazioni);
- Componente della Commissione Provinciale per la Tutela dell'Ambiente e la lotta contro l'inquinamento di Ragusa, nominata ai sensi dell'art. 16 della Legge Regionale 18 giugno 1977 nr. 39 e successive modifiche ed integrazioni (D.A. 142/Gab del 4 maggio 2005 dell'Assessore Regionale territorio ed ambiente);
- Docente nell'attività di formazione con il Progetto PTTA 1994/1996 nr. 84 del documento Regionale di programmazione della Regione Sicilia. Obiettivo programma della regione Sicilia relativamente ai progetti dell'area E "Area di sviluppo occupazionale Ambientale del Mezzogiorno. Titolo: Sviluppo occupazionale e ambientale nella fascia costiera trasformata: "Realizzazione di una struttura nel campo della gestione degli impianti di depurazione". (Contratto di collaborazione occasionale);
- Segretario del gruppo di lavoro, istituito dal Sindaco del Comune di Modica con determina 1627 del 13/06/2007 e successive, per l'istruttoria ed il rilascio dei pareri sugli studi di valutazione di incidenza, (sulla base di quanto previsto dall'art. 5 del D.P.R. 8 settembre 1997 nr. 357 e al Decreto dell'Assessore Regionale al Territorio ed all'Ambiente della Regione Siciliana del 30 marzo 2007) sui progetti ricadenti nell'ambito dell'area pSIC ITA 080007 – "Spiagge Maganuco" all'interno del polo industriale di Modica-Pozzallo.
- Dal 2009 presso il Consorzio A.S.I. di Ragusa e dal 01/01/2012 presso l'IRSAP mi sono occupato anche di bilancio pubblico e di contabilità economica fiscale e patrimoniale dell'ente acquisendo una buona conoscenza sulla materia con particolare riguardo anche alle disposizioni del D. Lgs 118/2011.

In Fede

(Geom. Sergio SALONIA)



Ragusa li 1 Ottobre 2024

ALLEGATO ALLA DETERMINA N° DEL/....../....

SCHEMA DI CONTRATTO DI COLLABORAZIONE REMUNERATO A SOGGETTO IN QUIESCENZA

TRA

_____ (di seguito denominato anche "Committente" o "Ente"), con sede in _____ –
C.F. _____ – rappresentata da _____, nato a __, domiciliato per la carica presso ,
il quale agisce per conto e nell'interesse _____

E

Il sig. _____, nato _____, il _____, residente a _____, in _____ C.f.: _____ (di seguito
anche "il Collaboratore"), pensionato;

PREMESSO CHE

il Consorzio ASI di Ragusa in liquidazione necessita dell'assistenza di una risorsa collocata
in quiescenza per lo svolgimento di un incarico che comporti l'effettuazione di attività di
supporto, affiancamento e assistenza alle attività organizzative-gestionali al personale in
servizio assegnato da IRSAP e che sia limitata ad una formazione di orientamento ed al
primo affiancamento, circoscritta nel tempo, per un periodo non superiore ai due anni.

RILEVATO che il _____ ha manifestato la propria disponibilità a svolgere un incarico
retribuito, per un periodo non superiore a due anni, dichiarando l'insussistenza di conflitti
d'interesse allo svolgimento dello stesso;

il Collaboratore risulta in possesso dei necessari requisiti e dell'esperienza professionale
per l'esercizio dell'attività oggetto del presente contratto e si è reso disponibile a prestare la
propria collaborazione professionale in favore del Committente, con rapporto di
collaborazione.

Tutto ciò premesso, le parti

STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE

ART. 1

RICHIAMO

Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto.

ART. 2

OGGETTO

Oggetto dell'incarico di collaborazione di cui al presente contratto è lo svolgimento da parte del Collaboratore di attività di per lo svolgimento attività di mera assistenza in relazione allo svolgimento delle attività organizzative-gestionali al personale in servizio assegnato da IRSAP. Restano escluse dall'incarico le attività riconducibili a studio, consulenza, nonché a attività dirigenziali o direttive.

ART. 3

NATURA GIURIDICA DEL CONTRATTO

Per espressa e consapevole volontà delle parti il Collaboratore opererà quale prestatore a titolo retribuito.

ART. 4

MODALITA' ATTUATIVE DEL RAPPORTO

Il Collaboratore eseguirà personalmente le prestazioni contrattuali nell'ambito di un rapporto improntato su criteri di collaborazione e reciproca condivisione e assistenza all'Ente e al personale ivi operante.

L'attività descritta potrà essere svolta anche mediante utilizzo di attrezzature e mezzi propri del Collaboratore. L'Ente si impegna comunque a fornire le eventuali specifiche attrezzature e mezzi necessari ai fini della migliore riuscita della collaborazione.

Il Collaboratore si obbliga ad eseguire quanto previsto dal presente contratto a favore dell'Ente, nel rispetto delle norme consuetudinarie di correttezza e lealtà. Si impegna altresì a svolgere la propria attività rispettando tutte le norme di imparzialità e di etica professionale e morale.

Il Collaboratore nell'espletamento della propria attività non è tenuto al rispetto di alcun orario di lavoro.

ART. 5

PRESENZA PRESSO II COMMITTENTE

La gestione operativa del rapporto è demandata al Commissario liquidatore.

ART.6

REMUNERAZIONE RIMBORSI SPESE

Le parti hanno concordato un importo annuo lordo di euro 12.000,00 in favore del Collaboratore.

L'Ente riconoscerà al Collaboratore eventuali rimborsi di spese dovuti su presentazione di regolare documentazione giustificativa previa assunzione di autorizzazione rilasciata dal Commissario.

ART. 7

DURATA

L'incarico è conferito a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente contratto e avrà la durata di 12 mesi, fatto salvo il recesso anticipato, senza obbligo di comunicarne i motivi, di una delle parti, da inviare con un preavviso di 10 giorni.

L'incarico è prorogabile e rinnovabile, secondo quanto disposto dalla normativa in materia.

ART.8

RISOLUZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE

Fatta salva l'applicazione dell'art. 1453 c.c. e ss. del c.c., nel caso di grave inadempimento delle prestazioni oggetto del contratto o impossibilità sopravvenuta del collaboratore di svolgimento delle prestazioni, l'Ente potrà provvedere alla risoluzione del rapporto senza preavviso.

ART. 9

QUALIFICAZIONE DEL COLLABORATORE

Il Collaboratore dichiara sotto la propria personale responsabilità di non versare in alcuna situazione d'incompatibilità alla conclusione del presente contratto, in relazione alle vigenti disposizioni di legge e di essere in possesso dei requisiti di legge per l'assolvimento delle funzioni e l'esercizio delle attività oggetto del presente contratto.

ART. 10

SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Si richiama il contenuto dell'art. 21 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 (Disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare di cui all'art. 230-bis del c.c. e ai lavoratori autonomi) e succ. modifiche ed integrazioni.

ART. 11

RESPONSABILITÀ

L'Ente si obbliga a segnalare all'INAIL il rapporto di collaborazione oggetto del presente contratto.

Il Collaboratore si obbliga a stipulare, a sue cure e spese con massimali dallo stesso individuati, una assicurazione contro il rischio degli infortuni che potrebbero insorgere durante l'espletamento dell'incarico manlevando l'Ente da qualsiasi responsabilità di ogni ordine e grado ivi compresa quella relativa allo svolgimento di eventuali missioni svolte per l'Ente ancorché oggetto di rimborso spese.

ART. 12

TUTELA DEI DATI

Il lavoro svolto e i risultati dello stesso sono di esclusiva proprietà del Committente; pertanto, il Collaboratore non può avvalersi di detto lavoro per altri scopi né portarlo a conoscenza di altri enti o persone o divulgarlo con pubblicazioni se non con espressa preventiva autorizzazione scritta del Committente.

Il Collaboratore si obbliga a mantenere riservate tutte le informazioni di cui verrà a conoscenza in qualsiasi modo durante l'esecuzione del presente contratto ed indipendentemente a qualsiasi collegamento con le prestazioni che dovrà fornire. Si obbliga, inoltre, a mantenere riservato qualsiasi tipo di documento di cui venga a conoscenza durante l'espletamento dell'incarico. L'Ente dovrà fornire al collaboratore tutta la documentazione necessaria ai fini dell'espletamento dell'incarico.

Il Collaboratore si obbliga a rispettare le norme di legge in materia di privacy.

ART. 13

CODICE DI COMPORTAMENTO

E PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE

DELLA CORRUZIONE

Il Collaboratore dichiara di aver preso visione del Codice di Comportamento dell'Ente e si impegna ad espletare le attività di cui alla presente convenzione con le linee di comportamento in esso previste.

Il Collaboratore si impegna all'osservanza di quanto previsto nel Piano Triennale di prevenzione della corruzione integrato con il Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità, consapevole che la violazione dello stesso comporta la risoluzione o la decadenza della collaborazione prevista dalla presente convenzione.

ART. 14

CONTROVERSIE

Per tutte le controversie che potessero insorgere relativamente all'interpretazione ed esecuzione dell'incarico in parola sarà competente il Foro di Ragusa.

Reso in duplice originale, presso la sede dell'Ente, in data

Il presente atto, stipulato in duplice originale, sarà soggetto a registrazione solo in "caso d'uso" ai sensi del 2° comma dell'art. 5 del D.P.R. n. 131 del 26.4.1986.

Letto, confermato e sottoscritto

_____, _____

ALLEGATO ALLA DETERMINA N° DEL/....../....

SCHEMA DI CONTRATTO DI COLLABORAZIONE REMUNERATO A SOGGETTO IN QUIESCENZA

TRA

_____ (di seguito denominato anche "Committente" o "Ente"), con sede in _____ –
C.F. _____ – rappresentata da _____, nato a __, domiciliato per la carica presso ,
il quale agisce per conto e nell'interesse _____

E

Il sig. _____, nato _____, il _____, residente a _____, in _____ C.f.: _____ (di seguito
anche "il Collaboratore"), pensionato;

PREMESSO CHE

il Consorzio ASI di Ragusa in liquidazione necessita dell'assistenza di una risorsa collocata in quiescenza per lo svolgimento di un incarico che comporti l'effettuazione di attività di supporto, affiancamento e assistenza alle attività organizzative-gestionali al personale in servizio assegnato da IRSAP e che sia limitata ad una formazione di orientamento ed al primo affiancamento, circoscritta nel tempo, per un periodo non superiore ai due anni.

RILEVATO che il _____ ha manifestato la propria disponibilità a svolgere un incarico retribuito, per un periodo non superiore a due anni, dichiarando l'insussistenza di conflitti d'interesse allo svolgimento dello stesso;

il Collaboratore risulta in possesso dei necessari requisiti e dell'esperienza professionale per l'esercizio dell'attività oggetto del presente contratto e si è reso disponibile a prestare la propria collaborazione professionale in favore del Committente, con rapporto di collaborazione.

Tutto ciò premesso, le parti

STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE

ART. 1

RICHIAMO

Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto.

ART. 2

OGGETTO

Oggetto dell'incarico di collaborazione di cui al presente contratto è lo svolgimento da parte del Collaboratore di attività di per lo svolgimento attività di mera assistenza in relazione allo svolgimento delle attività organizzative-gestionali al personale in servizio assegnato da IRSAP. Restano escluse dall'incarico le attività riconducibili a studio, consulenza, nonché a attività dirigenziali o direttive.

ART. 3

NATURA GIURIDICA DEL CONTRATTO

Per espressa e consapevole volontà delle parti il Collaboratore opererà quale prestatore a titolo retribuito.

ART. 4

MODALITA' ATTUATIVE DEL RAPPORTO

Il Collaboratore eseguirà personalmente le prestazioni contrattuali nell'ambito di un rapporto improntato su criteri di collaborazione e reciproca condivisione e assistenza all'Ente e al personale ivi operante.

L'attività descritta potrà essere svolta anche mediante utilizzo di attrezzature e mezzi propri del Collaboratore. L'Ente si impegna comunque a fornire le eventuali specifiche attrezzature e mezzi necessari ai fini della migliore riuscita della collaborazione.

Il Collaboratore si obbliga ad eseguire quanto previsto dal presente contratto a favore dell'Ente, nel rispetto delle norme consuetudinarie di correttezza e lealtà. Si impegna altresì a svolgere la propria attività rispettando tutte le norme di imparzialità e di etica professionale e morale.

Il Collaboratore nell'espletamento della propria attività non è tenuto al rispetto di alcun orario di lavoro.

ART. 5

PRESENZA PRESSO II COMMITTENTE

La gestione operativa del rapporto è demandata al Commissario liquidatore.

ART.6

REMUNERAZIONE RIMBORSI SPESE

Le parti hanno concordato un importo annuo lordo di euro 12.000,00 in favore del Collaboratore.

L'Ente riconoscerà al Collaboratore eventuali rimborsi di spese dovuti su presentazione di regolare documentazione giustificativa previa assunzione di autorizzazione rilasciata dal Commissario.

ART. 7

DURATA

L'incarico è conferito a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente contratto e avrà la durata di 12 mesi, fatto salvo il recesso anticipato, senza obbligo di comunicarne i motivi, di una delle parti, da inviare con un preavviso di 10 giorni.

L'incarico è prorogabile e rinnovabile, secondo quanto disposto dalla normativa in materia.

ART.8

RISOLUZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE

Fatta salva l'applicazione dell'art. 1453 c.c. e ss. del c.c., nel caso di grave inadempimento delle prestazioni oggetto del contratto o impossibilità sopravvenuta del collaboratore di svolgimento delle prestazioni, l'Ente potrà provvedere alla risoluzione del rapporto senza preavviso.

ART. 9

QUALIFICAZIONE DEL COLLABORATORE

Il Collaboratore dichiara sotto la propria personale responsabilità di non versare in alcuna situazione d'incompatibilità alla conclusione del presente contratto, in relazione alle vigenti disposizioni di legge e di essere in possesso dei requisiti di legge per l'assolvimento delle funzioni e l'esercizio delle attività oggetto del presente contratto.

ART. 10

SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Si richiama il contenuto dell'art. 21 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 (Disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare di cui all'art. 230-bis del c.c. e ai lavoratori autonomi) e succ. modifiche ed integrazioni.

ART. 11

RESPONSABILITÀ

L'Ente si obbliga a segnalare all'INAIL il rapporto di collaborazione oggetto del presente contratto.

Il Collaboratore si obbliga a stipulare, a sue cure e spese con massimali dallo stesso individuati, una assicurazione contro il rischio degli infortuni che potrebbero insorgere durante l'espletamento dell'incarico manlevando l'Ente da qualsiasi responsabilità di ogni ordine e grado ivi compresa quella relativa allo svolgimento di eventuali missioni svolte per l'Ente ancorché oggetto di rimborso spese.

ART. 12

TUTELA DEI DATI

Il lavoro svolto e i risultati dello stesso sono di esclusiva proprietà del Committente; pertanto, il Collaboratore non può avvalersi di detto lavoro per altri scopi né portarlo a conoscenza di altri enti o persone o divulgarlo con pubblicazioni se non con espressa preventiva autorizzazione scritta del Committente.

Il Collaboratore si obbliga a mantenere riservate tutte le informazioni di cui verrà a conoscenza in qualsiasi modo durante l'esecuzione del presente contratto ed indipendentemente a qualsiasi collegamento con le prestazioni che dovrà fornire. Si obbliga, inoltre, a mantenere riservato qualsiasi tipo di documento di cui venga a conoscenza durante l'espletamento dell'incarico. L'Ente dovrà fornire al collaboratore tutta la documentazione necessaria ai fini dell'espletamento dell'incarico.

Il Collaboratore si obbliga a rispettare le norme di legge in materia di privacy.

ART. 13

CODICE DI COMPORTAMENTO

E PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Il Collaboratore dichiara di aver preso visione del Codice di Comportamento dell'Ente e si impegna ad espletare le attività di cui alla presente convenzione con le linee di comportamento in esso previste.

Il Collaboratore si impegna all'osservanza di quanto previsto nel Piano Triennale di prevenzione della corruzione integrato con il Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità, consapevole che la violazione dello stesso comporta la risoluzione o la decadenza della collaborazione prevista dalla presente convenzione.

ART. 14

CONTROVERSIE

Per tutte le controversie che potessero insorgere relativamente all'interpretazione ed esecuzione dell'incarico in parola sarà competente il Foro di Ragusa.

Reso in duplice originale, presso la sede dell'Ente, in data

Il presente atto, stipulato in duplice originale, sarà soggetto a registrazione solo in "caso d'uso" ai sensi del 2° comma dell'art. 5 del D.P.R. n. 131 del 26.4.1986.

Letto, confermato e sottoscritto

_____, _____

